

**Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013**  
**Misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura**

**PROTOCOLLO DI CONSULENZA AZIENDALE**

**1. Premessa**

La misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura, attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013, prevede l'erogazione di contributi agli imprenditori agricoli e ai detentori di aree forestali per aiutarli a sostenere i costi dei servizi di consulenza aziendale, ai sensi dell'art. 24 (a e b) del Reg. CE n. 1698/2005.

Il servizio di consulenza aziendale è finalizzato a favorire il rispetto delle norme e delle altre prescrizioni, di cui agli articoli 4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 del Reg. (CE) n. 73/2009, che vengono riassunte nel concetto di condizionalità, nonché a diffondere la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Accanto a questi campi di attività potranno essere erogati servizi più completi volti a favorire ulteriori livelli di miglioramento e sviluppo complessivo delle imprese.

**2. Obiettivi**

Al fine di erogare un valido supporto a tutti i produttori agricoli e poter rispondere concretamente ad eventuali controlli tendenti a verificare il rispetto della condizionalità, (denominazione dell'organismo di consulenza) \_\_\_\_\_ riconosciuto dalla Regione Siciliana, iscritto nell'albo dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole con D.D.G. di accreditamento n. \_\_\_\_\_ propone un servizio di consulenza finalizzato al rispetto di tutti gli atti e norme sulla condizionalità e sulla sicurezza sul lavoro, e dei requisiti minimi in materia di gestione forestale, previsti dalla normativa a carico delle aziende agricole, nonché al rendimento complessivo dell'azienda.

**3. Documentazione e prestazioni minime di consulenza aziendale:**

Il servizio di consulenza prevede la redazione della documentazione e l'esecuzione delle prestazioni minime obbligatorie di seguito riportate:

a) Scheda di rilevazione aziendale (check-list iniziale – Allegato 2 delle disposizioni attuative specifiche della Mis. 114): da compilare esclusivamente per gli ambiti di consulenza richiesti ed eseguita presso l'azienda del beneficiario, consente di fotografare la situazione iniziale dell'azienda. In essa sono riportate anche le azioni correttive e/o migliorative in riferimento alle norme obbligatorie e agli aspetti relativi al miglioramento del rendimento complessivo. La scheda, firmata dal responsabile tecnico dell'organismo di consulenza, deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli effettuati dagli uffici competenti della Regione Siciliana;

b) Scheda di consulenza (Allegato 3 delle disposizioni attuative specifiche della Mis. 114): serve per monitorare l'attività di consulenza. In essa sono riportati i contatti "personali" o "in gruppo ristretto"<sup>1</sup>, durante i quali vengono fornite informazioni e supporti riguardanti gli ambiti d'intervento definiti nel Protocollo di consulenza aziendale, al fine di conseguire gli obiettivi operativi previsti. I contatti con il beneficiario devono essere almeno 2 per beneficiario/fruttore del servizio. La scheda deve essere firmata, in corrispondenza di ciascun contatto, dal beneficiario e dal tecnico/i consulente/i dell'Organismo di consulenza in possesso di adeguata e comprovata qualificazione e specifica esperienza nel settore della consulenza fornita. Nel caso in cui il servizio riguardi oltre che le competenze del tecnico agrario anche quelle di altre figure collaterali, la scheda va sottoscritta da tutte le categorie professionali. Una copia della scheda di consulenza deve essere conservata in azienda durante il periodo dell'attività di consulenza

<sup>1</sup> Per **gruppo ristretto** si intende la fornitura del servizio di consulenza ad un numero massimo di cinque persone/beneficiari (fruttori del servizio di consulenza) riuniti per affinità di problematiche aziendali ed obiettivi operativi comuni. Tale servizio può essere svolto direttamente presso la sede di un beneficiario/fruttore oppure direttamente presso la sede dell'Organismo di Consulenza.

e resa disponibile per gli eventuali controlli effettuati dagli uffici competenti della Regione Siciliana. Una copia della scheda di consulenza, completa e definitiva, sarà consegnata dall'organismo di consulenza al beneficiario a conclusione del servizio di consulenza.

d) Rapporto finale di consulenza: firmato dal responsabile tecnico dell'organismo di consulenza e consegnato al Beneficiario al termine del servizio di consulenza, ha lo scopo di evidenziare il grado di realizzazione degli interventi proposti durante il servizio di consulenza (grado di realizzazione, motivazioni dell'eventuale mancata o parziale realizzazione).

Esso riporta:

- la verifica iniziale della situazione aziendale;
- i contenuti della consulenza prestata in relazione alle specifiche esigenze dell'azienda;
- il numero e la data delle visite effettuate in azienda;
- descrizione puntuale e dettagliata degli obiettivi conseguiti.

Una copia originale del rapporto finale di consulenza va allegata alla domanda di pagamento.

*Preso atto di quanto sopra, con il presente protocollo, redatto fra:*

(cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rappresentante legale dell'organismo di consulenza  
(denominazione) \_\_\_\_\_ con sede  
legale a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel./fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_ e sede operativa a  
\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e-mail  
\_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

*e*

(cognome e nome del Beneficiario) \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ titolare/ rapp. legale dell'Azienda  
Agricola \_\_\_\_\_ con sede Legale a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel./fax \_\_\_\_\_ e-mail  
\_\_\_\_\_ P. Iva \_\_\_\_\_ Iscritta Reg. Imprese CCIAA di  
\_\_\_\_\_ n. CUAA \_\_\_\_\_

*Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati in premessa, le parti convengono quanto segue:*

L'organismo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ consulenza \_\_\_\_\_ (denominazione) \_\_\_\_\_ si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel presente protocollo.

Il Beneficiario si impegna a mettere a disposizione del personale dell'organismo di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste.

Il Beneficiario richiede il pacchetto di consulenza (*base o completo*) \_\_\_\_\_ della durata presumibile di mesi\_\_\_\_\_.

Il Beneficiario che si avvale del **pacchetto base**, richiede la consulenza nei seguenti aspetti (indicarne almeno uno) :

CONDIZIONALITA' - D.D.G. n. 135 del 19/2/2010 - ALLEGATO 1 <b>CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI</b> DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009		
<b>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE</b>	ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI A Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE Articoli 4 e 5	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA Articolo 3, paragrafi 1 e 2	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Articoli 4 e 5	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
<b>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI</b>	ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.Articoli 3, 4 e 5	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.Articoli 6 e 8	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97 Articolo 4 e 7	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
<b>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</b>	ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI A Direttiva CEE 91/414 Articolo3	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETAAGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA REQUISITI GENERALI DELLA SICUREZZA ALIMENTARE Articoli 14, 15, 17 (par. 1), 18, 19 e 20	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

<b>CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE</b>	ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA Articolo 3	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI. Articolo 3	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI. Articolo 3	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
<b>CAMPO DI CONDIZIONALITA': BENESSERE DEGLI ANIMALI</b>	ATTO C16 - DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI. Articoli 3 e 4	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO C17 - DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	ATTO C18 - DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI. Articolo 4	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
<b>CONDIZIONALITA' - D.D.G. n. 135 del 19/2/2010 - ALLEGATO 2</b> <b>BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI</b> ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009		
Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee	STANDARD 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 1.2: Copertura minima del suolo	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	STANDARD 2.1: Gestione delle stoppie	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 2.2: Avvicendamento delle colture	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	STANDARD 3.1: Uso adeguato delle macchine	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat	STANDARD 4.1: Protezione del pascolo permanente	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 4.3: Mantenimento dei vigneti e degli oliveti in buone condizioni vegetative	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	STANDARD 4.6: Densità di bestiame minima e/o regimi adeguati	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Obiettivo 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	STANDARD 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N

SICUREZZA SUL LAVORO				
Documentazione obbligatoria		S	N	
Formazione e Informazione		S	N	
Parco macchine e attrezzature agricole		S	N	
Locali e strutture dell'azienda		S	N	
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI GESTIONE FORESTALE				
Gestione boschi di neoformazione		S	N	
Gestione boschi cedui		S	N	
Gestione boschi ad alto fusto		S	N	
Gestione cedui altofusti		S	N	
Utilizzazioni forestali		S	N	

Il Beneficiario che si avvale del **pacchetto completo**, richiede la consulenza anche nei seguenti aspetti (indicarne almeno uno):

qualità dei prodotti e certificazione;  
 risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;  
 tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);  
 marketing, logistica ed internazionalizzazione;  
 innovazione e trasferimento tecnologico.

Le problematiche riscontrate nella verifica d'ingresso e le proposte di soluzione relativamente agli **ambiti di applicazione obbligatori** della consulenza sono le seguenti:

RIF. NORMATIVO	PROBLEMATICA RILEVATA	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INDIVIDUATO

Le problematiche riscontrate nella verifica d'ingresso e le proposte di soluzione relativamente agli **ambiti di applicazione obbligatori** della consulenza sono le seguenti:

AMBITI	SITUAZIONE RILEVATA	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
Qualità dei prodotti e certificazione		
Risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili		
Tecnologie di informazione e comunicazione (ICT)		
Marketing, logistica ed internazionalizzazione		
Innovazione e trasferimento tecnologico		

La data e la tipologia degli interventi di consulenza erogati a favore del Beneficiario saranno registrati nella scheda di consulenza di cui all'Allegato 3 delle disposizioni attuative specifiche della Mis. 114.

Il costo per l'erogazione del servizio di consulenza aziendale (spesa massima ammissibile) descritto nel presente Protocollo, è pari a euro \_\_\_\_\_.

Il pagamento sarà effettuato tramite \_\_\_\_\_

L'organismo di consulenza si impegna ad emettere al beneficiario la fattura, al termine del servizio di consulenza erogato.

Il Beneficiario è a conoscenza del fatto che l'organismo di consulenza è obbligato a dare alle autorità competenti le informazioni previste dall'art. 12 del Reg. CE 73/2009.

Il Beneficiario autorizza l'organismo di consulenza, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, ad utilizzare i dati relativi alla presente attività esclusivamente ai fini delle conseguenti elaborazioni statistiche.

Il presente protocollo d'intesa tra le parti è valido solo nel caso di accoglimento dell'istanza di cui al bando del PSR Sicilia 2007 -2013 – Misura 114 –“Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura”.

Data \_\_\_\_\_

Il Rappresentante legale  
dell'Organismo di consulenza

Il Beneficiario

Il Responsabile tecnico  
dell'Organismo di consulenza